

Allegato "B" all'atto n. 13275 / 11437 di repertorio del 12 dicembre 2024

STATUTO

Denominazione - sede - oggetto - durata

Art. 1) Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 36/2021 e D. Lgs. 39/2021 e successive modifiche e integrazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata:

**"PIL ART SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA"**

che in breve potrà essere denominata anche solo come

" PIL ART S.S.D. A R.L."

oppure ancor più brevemente **" PIL ART SSD"**

La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex art. 10, D. Lgs. 36/2021.

Art. 2) Sede

La società ha sede in Stezzano (BG), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia o all'estero, unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato costituisce invece modifica dell'atto costitutivo.

La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021.

Art. 3) Domicilio

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, risulta da quello esistente al registro delle imprese.

Art. 4) Assenza di scopo di lucro - Oggetto

La Società non ha scopo di lucro ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, nemmeno in forme indirette o differite.

La Società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica - e precisamente delle seguenti attività sportive:

- la promozione, la diffusione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dell'attività sportiva in genere, delle specialità sportive della ginnastica in genere, ginnastica per tutti, ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness e della danza, danze accademiche, danza moderna e contemporanea, danza classica, street dance, ed in genere tutte le attività sportive dilettantistiche.

Per lo svolgimento delle superiori attività, la Società potrà individuare e costituire al proprio interno sezioni sportive specializzate per la disciplina dotate di organizzazione e mezzi tecnici autonomi, che abbiano lo scopo di formare, preparare e gestire gli atleti e le squadre sportive.

La società si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni e Enti di Promozione Sportiva

da esso riconosciute. Più in generale la società nell'esercizio delle sue attività si obbliga a conformarsi alle norme, statuti, regolamenti e direttive delle Federazioni sportive nazionali e/o Enti di promozione sportiva, ai quali la società intenderà aderire. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società pertanto accetterà eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o degli Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La società inoltre, nei limiti previsti dall'art. 9, D. Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

- gestione di palestre ed altri spazi, dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà sia di terzi, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

- la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della vigente disciplina di legge, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere – in via non prevalente e del tutto strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico – operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere, solo allo scopo di stabile investimento e non di collocamento presso terzi, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società ed enti italiani od esteri, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto con espressa esclusione delle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e alle imprese di investimento di cui all'art.18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

Art. 5) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea. In mancanza dovrà intendersi prorogata

a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso dei soci con un preavviso di dodici mesi.

Capitale

Art. 6) Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge.

La società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

Art. 7) Versamenti e finanziamenti

I soci possono eseguire, volontariamente o su richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa pattuizione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, secondo quanto sarà deciso con delibera assembleare.

Art. 8) Titoli di debito

La società potrà emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ai sensi e con i limiti previsti dall'articolo 2483 c.c.

L'emissione di tali titoli è competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 9) Aumento

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle esistenti con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'organo amministratore i poteri necessari per realizzarlo.

La delibera di aumento del capitale non potrà essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

Art. 10) Trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi e per causa di morte - prelazione

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte, nel rispetto delle normative pro tempore vigenti prescritte per le società sportive dilettantistiche, ad un corrispettivo non superiore al valore nominale

Nel caso di trasferimento tra vivi della partecipazione a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti o l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria partecipazione, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo richiesto o il valore della partecipazione, come detto non superiore al valore nominale.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare, la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota, dagli altri soci.

È facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato, come anzi determinato.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di trasferimento da società fiduciaria a proprio fiduciante e viceversa, intendendosi detti trasferimenti liberi da ogni limitazione.

Il trasferimento "mortis causa" è regolato a norma di legge

Art. 11) Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta unicamente nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga dei termini.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Al socio che recede deve essere liquidato il valore della partecipazione sociale detenuta, al valore nominale.

Art. 12) Esclusione del socio

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa ai sensi dell'articolo 2473-bis il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società e nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società.

Assemblee

Art. 13) Decisioni dei soci - competenze e modalità

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi degli artt. 2479 e seguenti C.C. Essa può essere con-vocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 14) Convocazioni

Le convocazioni sono fatte a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata, oppure a mezzo e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, in ogni caso inviati almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, in cui dichiarano di essere informati sugli argomenti della riunione e di non opporsi alla loro trattazione.

Art. 14) Voto

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione (art. 2479 C.C.).

Art. 16) Intervento

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, anche non socio e compreso i componenti degli organi amministrativo o di controllo. Ciascun delegato può rappresentare al massimo 3 soci deleganti.

Art. 17) Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona eletta dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni e degli esiti; di ciò deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto da lui.

Art. 18) Quorum

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis C.C.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci oppure l'aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, occorrerà il voto favorevole dei soci che siano titolari di almeno i due terzi del capitale sociale.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

F) verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti

Amministrazione

Art. 19) Sistemi di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci, sino ad un massimo di 9 (nove), nominati dai soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati, secondo quanto previsto dal presente statuto.

L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Sportiva o Ente di promozione Sociale, dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI, della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Ente di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intensi superiori ad un anno.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del D. Lgs. 36/2021 è fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP.

Art. 20) Poteri

L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea. Il Presidente e gli amministratori delegati vengono nominati dall'assemblea dei soci che determinerà i loro poteri e compiti.

Gli amministratori rispondono del loro operato verso la società ed i terzi secondo quanto stabilito dall'art. 2476 C.C.

L'Organo Amministrativo potrà nominare direttori e procuratori speciali ad negotia per il compimento di singoli atti o serie di atti nei limiti dei poteri concessi dal presente Statuto.

Art. 21) Amministratore unico

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

Art. 22) Compenso

Il compenso agli amministratori è eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci oppure potrà essere fissato al momento della nomina, nel rispetto delle normative pro tempore vigenti prescritte per le società sportive dilettantistiche. L'atto di nomina può tuttavia prevedere espressamente la gratuità dell'incarico. Resta fermo il riconoscimento del rimborso spese sostenute nell'esercizio dell'incarico svolto.

Art. 23) Consiglio Di Amministrazione

Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, questo elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, designare uno o più amministratori delegati e può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

In caso di consiglio composto da due membri, decade l'intero organo se vi è disaccordo sulla revoca del consigliere delegato.

Le decisioni del consiglio sono assunte con deliberazione collegiale.

Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio italiano.

Il Consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità di voto, la proposta è respinta.

Art. 24) Amministratori singoli

In sede di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di

amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente.

In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che l'altro amministratore voglia compiere. Persistendo il disaccordo, ciascun amministratore ha la facoltà di sottoporre la controversia alla decisione dei soci.

Collegio Sindacale e controllo sociale

Art. 25) Organi di controllo

I soci possono nominare un organo di controllo della società che può essere costituito, a scelta dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale oppure da un revisore legale.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.

La società potrà quindi, alternativamente, nominare:

i) un sindaco unico o un collegio sindacale, che svolga le funzioni di controllo sulla gestione, e un revisore legale esterno, che svolga la funzione di revisione legale dei conti;

ii) un sindaco unico o un collegio sindacale, che svolga le funzioni di controllo sulla gestione ed anche le funzioni di revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; nel silenzio la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo;

iii) solamente un revisore legale dei conti o una società di revisione, che svolga le funzioni attribuite dalla legge e/o dalla delibera di nomina.

Lo svolgimento delle riunioni del collegio sindacale è disciplinato dalle norme previste nel presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione mediante metodo collegiale, e come queste possono essere tenute anche in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 26) Poteri di controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Bilancio ed utili

Art. 27) Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio sociale, l'organo amministratore procederà alla formazione del bilancio, con il conto economico e la nota integrativa, da depositarsi nel Registro Imprese a norma di legge.

Art. 28) Bilancio

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 c.c.

In quest'ultimo caso l'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 29) Divieto di distribuzione degli utili

La Società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire ai soci utili e avanzi di gestione anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Gli utili netti risultanti dal bilancio dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche, promozione dell'attività sociale, miglioramento di strutture e servizi della Società.

Scioglimento

Art. 30) Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. La nomina dei liquidatori, che opereranno secondo legge, mette fine alle funzioni dell'organo amministratore.

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, è devoluto ad altre società e associazioni sportivo dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

Art. 31) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la Camera di commercio di Bergamo; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura, applicandosi per il resto le norme pro tempore vigenti inerenti il tentativo di conciliazione.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali e all'attuazione del rapporto associativo, tra soci, ovvero tra soci e società, ovvero controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, se nominati, nonché quelle promosse nei loro confronti, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il sopra detto tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine ammesso ai sensi di legge, è devoluta ad un arbitro.

L'arbitro è nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della città in cui ha sede legale la società, entro quindici giorni dalla predetta istanza. La sede dell'arbitrato è presso il domicilio dell'arbitro.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede la società.

L'arbitro decide, determinando anche le formalità di procedura e le modalità

di ripartizione delle spese dell'arbitrato, entro novanta giorni dalla sua costituzione, secondo equità.

La presente clausola è disciplinata, anche per eventuali sue modifiche o soppressioni, dall'art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della federazione sportiva nazionale e/o dell'ente di promozione sportiva ai quali intenderà aderire.

Disposizioni finali

Art. 32) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi pro tempore vigenti in materia di Enti Sportivi Dilettantistici, nonché alle disposizioni vigenti relative al Coni, alle Federazioni sportive nazionali e/o Enti di promozione sportiva, ai quali la società intenderà aderire.

Firmato: Roxana Andrea Carro - Sergio Adrian Lopes - Virginia Mariel Jaoand.

Notaio Gianluca Cesare Platania
sigillo